



Acc. "A"

San Marino, 29 gennaio 2020
Prot. n. 11104
Rif. 1/2018
4. (attiv giurid)

Ill.mo
Avv. Lucio Daniele
Dirigente
Avvocatura dello Stato

Sua Sede

Oggetto: Richiesta parere su applicazione articolo 6 (Norma di sanatoria) Legge 2 agosto 2019 n. 121 "Integrazioni alla legge 30 novembre 2000 n. 114 (Legge sulla cittadinanza)"

Illustre Avvocato,

con la presente, sono a chiedere il Suo qualificato parere su alcuni dubbi interpretativi ed applicativi della recentissima norma di sanatoria in materia di cittadinanza di cui all'oggetto.

L'articolo 6 della Legge n. 121/2019 introduce per un periodo di due anni decorrenti dal 17 agosto 2019, norme di sanatoria e norme in deroga alle ordinarie regole generali che regolano la trasmissione della cittadinanza per materlinearità ai figli di donna sammarinese già maggiorenni (*rectius*: ultradiciannovenni) alla data del 6 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della L. n. 114/2000).

Come Lei ben sa, per questi ultimi, la cittadinanza sammarinese per linea materna era ed è assumibile in regime ordinario, con la residenza anagrafica effettiva e continuativa in Repubblica per 10 anni ex art. 5 Legge n.114/2000 e art.3 Legge n.84/2004, oggi ridotti ai nuovi termini di cui all'articolo 5 della Legge n.121/2019 oltre che con l'assenza di condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno.

L'articolo 6 della Legge n.121/2019 si applica a titolo di sanatoria e deroga al regime ordinario suddetto, su richiesta degli interessati e alle seguenti casistiche (come anche descritte nella Circolare Applicativa adottata dall'Onorevole Congresso di Stato con Delibera n.11 del 19 agosto 2019):

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882080 F +378 (0549) 882124 - info.statocivile@pa.sm





STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

- comma 1. - a coloro i quali, sono stati cancellati dai Registri di cittadinanza, per non aver reso entro il termine perentorio di un anno dal compimento della maggiore età, la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza trasmessa dall'unico genitore sammarinese (art.1 Legge n.114/2000 e successive modifiche);
- comma 2. - a coloro i quali, figli di un solo genitore sammarinese e per tal motivo tenuti a rendere la dichiarazione di mantenimento (di cui sopra) entro il compimento del diciannovesimo anno di età, non hanno presentato domanda di cittadinanza in tempo utile nonché a coloro ai quali l'Ufficio non ha accolto la domanda di cittadinanza perché presentata oltre il termine utile per rendere la necessaria dichiarazione di mantenimento;
- comma 3. - a tutti coloro che, figli di madre sammarinese e padre non sammarinese erano già ultradiciannovesenni alla data del 6 dicembre 2000, data di entrata in vigore della L. n. 114/2000.

In tutti i casi di sanatoria di cui ai commi 1., 2. e 3., il comma 4. espressamente prevede che l'Ufficiale di Stato Civile procede –se richiesto- ad iscrivere nei Registri di cittadinanza anche i figli minorenni nonché maggiorenni se questi ultimi presentino nello stesso termine, analoga richiesta del genitore (principio di estensione per discendenza della cittadinanza).

E' proprio su quest'ultimo comma che si concentrano i dubbi applicativi e interpretativi di questo Ufficio.

La prima problematica che si evidenzia deriva dalla formulazione della norma contenuta nel comma 4. che, se interpretata in modo strettamente letterale, non parrebbe consentire, *prima facie*, di contenere/accogliere le richieste di estensione della cittadinanza oltre al figlio maggiorenne del richiedente la sanatoria, lasciando fuori i discendenti di quest'ultimo - minorenni o anche maggiorenni - (in sintesi impedirebbe l'estensione ai nipoti discendenti diretti del primo richiedente la sanatoria). Tale applicazione avrebbe l'effetto di escludere dalla trasmissione della cittadinanza in regime di sanatoria altri discendenti, anche

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882080 F +378 (0549) 882124 – info.statocivile@pa.sm





minorenni, e ciò produrrebbe una irragionevole limitazione nella linea retta discendente di trasmissione della cittadinanza in contrasto con i principi fondamentali previsti dall'ordinamento.

Questo Ufficio ritiene che sia conforme alla *ratio* della legge, comprendere nella possibilità di trasmissione della cittadinanza tutti i discendenti dei soggetti aventi diritto a presentare domanda di sanatoria nel limitato periodo temporale della stessa. Pertanto si ritiene che in tale comma possano rientrare anche i discendenti sia maggiorenni che minorenni dei figli maggiorenni del richiedente la sanatoria che *“hanno presentato, nello stesso termine, dichiarazione analoga (domanda di sanatoria) a quella presentata dal loro genitore”* (comma 4. Art.6).

La seconda problematica riguarda la possibilità di estendere l'accesso alle norme di sanatoria, e più nello specifico l'accesso al medesimo comma 4) dell'articolo 6, anche ai figli maggiorenni e minorenni di coloro che, figli di donna sammarinese maggiorenni all'entrata in vigore della Legge n. 114/2000, non possono oggi utilizzare la norma di sanatoria (e quindi la possibilità di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti ex comma 4 articolo 6) in quanto già divenuti sammarinesi per via materna utilizzando l'ordinaria normativa di assunzione della cittadinanza prevista dal previgente articolo 5 della Legge n. 114/2000 come modificato dall'art. 5 della Legge n.84/2004 , oggi sostituito dall'articolo 5 della Legge n. 121/2019.

E' di tutta evidenza che l'applicazione letterale della norma porterebbe ad una grave discriminazione e disparità di trattamento con violazione del principio di uguaglianza, fra i discendenti di donna sammarinese ai quali sarebbero riservati due trattamenti molto diversi ossia fra chi, figlio di madre sammarinese già maggiorenne all'entrata in vigore della Legge n.114/2000 e divenuto sammarinese per assunzione ordinaria, non ha potuto trasmettere immediatamente e per il solo fatto della discendenza, la cittadinanza acquisita ai propri figli maggiorenni né ai propri figli minorenni non residenti, e fra chi, figlio di madre sammarinese già maggiorenne all'entrata in vigore della Legge n.114/2000, utilizza oggi l'articolo 6 della

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882080 F +378 (0549) 882124 – info.statocivile@pa.sm





Legge n.121/2019 con estensione della cittadinanza per sanatoria, ai propri discendenti sia minorenni che maggiorenni.

Si chiede pertanto se anche Lei ritenga corretta l'interpretazione di applicare il comma 4 dell'articolo in oggetto anche ai figli (e loro discendenti) di cittadino/a assunto/a nella cittadinanza sammarinese che altro non sono che figli di madre sammarinese già maggiorenni all'entrata in vigore della Legge n.114/2000 che non hanno potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna (di cui al comma 3. dell'art. 6 della Legge n.121/2019) e quindi si sono avvalsi dell'ordinaria procedura di assunzione nella cittadinanza con tutte le limitazioni che la legge prevedeva e prevede, al contrario di ciò che avviene potendo utilizzare il regime di sanatoria per la stessa fattispecie.

Qualora anche Lei ritenga, con Suo qualificato parere, che il comma 4) dell'articolo 6 della Legge n.121/2019 sia applicabile a tutti i discendenti di donna sammarinese rientranti nelle due casistiche problematiche sopra esposte, questo Ufficio –confortato nella propria linea interpretativa- procederà ad accogliere le relative richieste di cittadinanza (in sanatoria) per i motivi anzidetti, evitando in tal modo palesi discriminazioni nonché una applicazione contraria ai principi di uguaglianza anzi applicando il principio di trasmissione per discendenza in linea retta della cittadinanza sammarinese, che l'Ordinamento riconosce al suo interno.

Distinti saluti.

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Avv. Lorella Stefanelli

Firmato digitalmente da Lorella Stefanelli
Data: 2020.01.29 10:55:52 +01'00'

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882080 F +378 (0549) 882124 – info.statocivile@pa.sm



Att. "B"



AVVOCATURA DELLO STATO
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

Prot. n. 41408/2020/BR

NIF 1/2018-4. (AMJGONO) (12)

ARR. 18/5/2020

San Marino, lì 18 maggio 2020/1719 d.F.R.

Spett.le

Ufficio di Stato Civile

Sede

Oggetto: parere relativo all'applicazione dell'articolo 6 (Norma di sanatoria) della legge 2 agosto 2019 n. 121 "Integrazioni alla legge 30.11.2000 n. 114 (Legge sulla cittadinanza).

In relazione al quesito sopra specificato, pervenuto con Vs. nota del 29.01.2020 prot. n. 11104, si svolgono le seguenti considerazioni.

Con detta nota venivano rilevati, da parte di codesto Ufficio, dubbi applicativi ed interpretativi in relazione al comma 4 dell'articolo 6 (*Norme di sanatoria*) della legge n. 121/2019.

In primo luogo veniva evidenziato come detta disposizione normativa consentirebbe, nei casi di soggetti richiedenti la sanatoria di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 6, l'estensione della cittadinanza ai soli figli, anche maggiorenni, dei medesimi soggetti richiedenti la sanatoria, escludendo in tal modo dalla trasmissione della cittadinanza i discendenti – sia minorenni che maggiorenni – del figlio maggiorenne del richiedente, determinando ciò una irragionevole limitazione nella linea retta discendente di trasmissione della cittadinanza in contrasto con i principi fondamentali previsti dall'ordinamento; a parere di codesto Ufficio sarebbe stato invece conforme alla *ratio* del provvedimento di sanatoria comprendere nella possibilità di trasmissione della cittadinanza tutti i discendenti dei soggetti aventi diritto a presentare domanda di sanatoria nel limitato periodo temporale della stessa.

Inoltre, quale ulteriore profilo di criticità legato all'applicazione del comma 4 dell'articolo 6, veniva evidenziata l'impossibilità di utilizzare oggi la norma di sanatoria (e quindi l'impossibilità di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti ex comma 4 articolo 6) da parte dei figli di madre sammarinese già maggiorenni all'entrata in vigore della legge n.



114/2000 e divenuti cittadini per assunzione ordinaria ai sensi del previgente articolo 5 della legge n. 114/2000 come modificato con l'articolo 5 della legge n. 84/2004, oggi sostituito dall'articolo 5 della legge n. 121/2019. A questi ultimi, a quanto è dato comprendere dalla Vs. nota, in quanto già cittadini sammarinesi, risulterebbe preclusa la possibilità di presentare ulteriore istanza a mente dell'articolo 6 della legge n. 121/2019, ciò conducendo a grave discriminazione e disparità di trattamento con violazione del principio di uguaglianza fra discendenti di donna sammarinese ai quali sarebbero riservati trattamenti molto diversi tra loro *"ossia fra chi, figlio di madre sammarinese già maggiorenne all'entrata in vigore della legge n. 114/20090 e divenuto sammarinese per assunzione ordinaria, non ha potuto trasmettere immediatamente e per il solo fatto della discendenza, la cittadinanza acquisita ai propri figli maggiorenni né ai propri figli minorenni non residenti, e fra chi, figlio di madre sammarinese già maggiorenne all'entrata in vigore della legge n. 114/2000, utilizza oggi l'articolo 6 della legge n. 121/2019 con estensione della cittadinanza per sanatoria, ai propri discendenti sia minorenni che maggiorenni"*.

In relazione al primo degli aspetti evidenziati, si concorda con codesto Ufficio che l'aver il legislatore limitato l'estensione della cittadinanza al figlio maggiorenne del richiedente la sanatoria - lasciando fuori i discendenti di quest'ultimo, minorenni o maggiorenni che siano - non pare essere in linea con la *ratio* che dovrebbe caratterizzare un provvedimento di sanatoria.

L'articolo 6 - sotto il titolo "Norma di sanatoria" - si prefigge proprio di far acquisire la cittadinanza a coloro che, a causa di omissione di adempimenti formali prescritti dalla previgente normativa (commi 1 e 2 dell'articolo 6) o per il fatto di avere già compiuto diciannove anni alla data (06.12.2000) di entrata in vigore della legge n. 114 (comma 3 dell'articolo 6), non avevano potuto assumere la cittadinanza sammarinese della madre sotto la vigenza di quest'ultima legge; la palese finalità di tale norma è dunque senz'altro quella di rimettere in termini una categoria di soggetti ai fini dell'acquisizione di uno *status*.

Se ciò è vero, non appare allora del tutto coerente l'introduzione di limitazioni oggettive all'estensione di detto *status* ai discendenti in linea retta; se l'intento è quello di rimettere nei termini e concedere la cittadinanza a soggetti che avrebbero potuto acquisirla già venti anni fa, si sarebbe dovuto tenere in debita considerazione il fatto che, per effetto dell'acquisizione a quella data e in applicazione del principio dello *jus sanguinis*, i discendenti in linea retta del figlio di madre sammarinese sarebbero oggi anch'essi, a loro volta, cittadini sammarinesi.



Ferme restando le superiori considerazioni e pur condividendo appieno le valutazioni espresse da codesto Ufficio circa la scarsa coerenza della scelta adottata dal legislatore, si ritiene tuttavia che l'indicazione piuttosto univoca, sotto il profilo terminologico, contenuta all'interno del comma 4 dell'articolo 6 ("La cittadinanza così acquisita si trasmette ai figli, anche maggiorenni [...]), non sia facilmente superabile in via interpretativa ed applicativa, per cui si suggerisce di richiedere alle Autorità esecutive competenti un intervento normativo addittivo nel senso prospettato da codesto Ufficio.

Per quanto concerne poi il secondo degli aspetti evidenziati, e con specifico riferimento alla riferita impossibilità pratica di utilizzare lo strumento della sanatoria da parte dei figli di madre sammarinese già maggiorenni all'entrata in vigore della legge n. 114/2000, in quanto già divenuti cittadini per assunzione ordinaria ma che tuttavia non hanno potuto trasmettere immediatamente e per il solo fatto della discendenza la cittadinanza così acquisita ai propri figli maggiorenni né ai propri figli minorenni non residenti, si osserva in primo luogo e in via di assoluta preminenza rispetto ad ulteriori considerazioni che la disposizione di cui all'articolo 6 della legge n. 121/2019 è legge successiva rispetto alla disciplina fornita con legge n. 114/2000.

Secondo i criteri che regolano la successione delle leggi nel tempo vigenti nell'ordinamento giuridico sammarinese, in base ai quali la legge successiva deroga a quella precedente, la manifestazione di volontà più recente del legislatore in tema di assunzione della cittadinanza da parte di figli di madre sammarinese già maggiorenni alla data di entrata in vigore della legge n. 114/2000 (oltre che in tema di estensione della cittadinanza così acquisita ai propri discendenti) è indubitabilmente la legge n. 121.

Quest'ultima non contiene, inoltre, alcuna esplicita ipotesi di non applicazione.

Sulla scorta di tali rilievi non è dato dunque rinvenire ostacoli normativi alla utilizzazione della stessa da parte dei soggetti in parola, i quali, pur avendo già acquisito la cittadinanza, posseggono a tutti gli effetti di legge i requisiti per poter accedere alla sanatoria di cui al comma 4 dell'articolo 6, essendo pur sempre figli di madre sammarinese già maggiorenni all'entrata in vigore della legge n. 114/2000, i quali avevano a suo tempo acquisito la cittadinanza materna attraverso l'ordinaria procedura di assunzione, con tutte le limitazioni che la legge prevedeva e prevede - attraverso la procedura ordinaria, appunto - rispetto all'estensione della medesima cittadinanza ai discendenti.



Il fatto che l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'articolo 6 della legge n. 121 non comporti tali limitazioni, prevedendo al contrario la estensione della cittadinanza così acquisita ai discendenti – sia minorenni che maggiorenni - del figlio di madre sammarinese a prescindere dalla residenza in territorio di questi ultimi, è considerazione affatto secondaria ai fini della riflessione che si sta svolgendo.

Infatti non solo non vi sarebbe alcuna valida ragione giuridica, sulla scorta di quanto sopra detto, per impedire l'accesso alla sanatoria da parte dei soggetti più volte citati, ma tale impedimento risulterebbe altresì non conforme ai principi fondamentali, anche costituzionali, dell'ordinamento sammarinese, proprio in considerazione del fatto che la norma posteriore (legge n. 121) è maggiormente favorevole a tali soggetti rispetto all'estensione della cittadinanza ai propri discendenti.

Consentire l'utilizzo della sanatoria anche ai soggetti già divenuti sammarinesi per assunzione ordinaria, che non hanno potuto – per questo solo fatto – estendere la cittadinanza così acquisita ai propri discendenti all'epoca non residenti, concretizzerebbe una applicazione, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 121 alla luce dell'intero complesso normativo di riferimento, maggiormente rispettosa del principio di uguaglianza di cui all'articolo 4 della legge 08.07.1974 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese".

Invero, permanendo nel soggetto istante le medesime condizioni richieste dalla legge (l'essere figlio di cittadina sammarinese già maggiorenne alla data del 06.12.2000), il negare allo stesso l'accesso alla sanatoria di cui all'articolo 6 della legge n. 121/2019 determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra figli di madre sammarinese a sfavore di coloro che hanno, peraltro puntualmente, compiuto gli adempimenti di legge nei termini previsti dall'articolo 8 della legge n. 114/2000 e assunto in tal modo la cittadinanza senza poterla estendere, per questo solo fatto, ai propri figli, maggiorenni e minorenni.

Ad avviso di questo Ufficio appare pertanto corretta e condivisibile l'interpretazione, indicata da codesto Ufficio, di applicare il comma 4 dell'articolo 6 della più volte richiamata legge n. 121 anche ai figli (e loro discendenti) di cittadino/a assunto/a nella cittadinanza sammarinese "che altro non sono che figli di madre sammarinese già maggiorenni all'entrata in vigore della legge n. 114/2000 che non hanno potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna (di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge n. 121/2019) e quindi si sono



avvalsi dell'ordinaria procedura di assunzione nella cittadinanza con tutte le limitazioni che la legge prevedeva e prevede [...]".

Tale interpretazione si pone peraltro, ad avviso dello scrivente Ufficio, pienamente in linea con gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza in materia di cittadinanza, ed in particolar modo con la giurisprudenza relativa al riconoscimento dello *status* di figlio di madre sammarinese avuto riguardo alla successione nel tempo delle leggi n. 114/2000 e n. 84/2004; in tale ambito è stata infatti giudizialmente adottata l'interpretazione idonea ad escludere qualsivoglia profilo di discriminazione irragionevole tra figli di madre sammarinese in ragione della successione delle leggi nel tempo (v. sentenza del Commissario della Legge in data 02.07.2008 in causa civile n. 153 dell'anno 2006, p. 9).

Mentre si resta a disposizione per i chiarimenti che si rendessero utili o necessari, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Avv. Barbara Reffi

Firmato digitalmente da REFFI/
BARBARA/2019130649A90
Data: 2020.05.18 10:33:49 +02'00'

IL DIRIGENTE

Avv. Lucio L. Daniele

Lucio
Leopoldo
Daniele

Contatto elettronico di Lucio L. DANIELE
Codice
VIA CORNELI TULLIANI, 10 - 00144 ROMA
Avv. Lucio L. DANIELE
Avv. Leopoldo DANIELE
Data: 2020.05.18 10:33:49 +02'00'